

**Parere di regolarità tecnica:**

- favorevole**  
 **non favorevole**, per la seguente motivazione:

Il Responsabile dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco*  
 *Affari contabili e personale*  
 *Controllo delle attività estrattive*  
 *Interventi nel Parco*  
 *Pianificazione territoriale*  
 *Valorizzazione territoriale*  
 *Vigilanza e gestione della fauna*

**Parere di regolarità contabile:**

- favorevole**  
 **non favorevole**, per il seguente motivo:

Il Responsabile dell'Ufficio

- Affari contabili e personale*

**Estratto del processo verbale:**

letto, approvato e sottoscritto

*Presidente: Alberto Putamorsi*

*Direttore: Antonio Bartelletti*

**Responsabile procedimento amministrativo:**  
nome e cognome del responsabile

**Pubblicazione:**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco ([www.parcapuane.toscana.it/albo.asp](http://www.parcapuane.toscana.it/albo.asp)), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.



**Parco Regionale delle Alpi Apuane**  
estratto dal processo verbale del  
**Consiglio direttivo**

**Deliberazione**  
**n. 11 del 5 maggio 2020**

**oggetto: Utilizzo di frantoi mobili all'interno delle aree contigue di cava, in deroga a quanto stabilito dalla deliberazione di consiglio direttivo n. 22 del 13.07.2009**

L'anno duemilaventi, addì 5 del mese di maggio, alle ore 17:00, presso gli Uffici dell'Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, con la possibilità della partecipazione in modalità telematica, si è riunito il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 1° agosto 2018.

Sono presenti componenti n. 8 – assenti n. 0  
(A = assente; P = presente)

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Alessio Berti</b>     | <b>P</b> |
| <b>Stefano Caccia</b>    | <b>P</b> |
| <b>Giacomo Faggioni</b>  | <b>P</b> |
| <b>Mirna Pellinacci</b>  | <b>P</b> |
| <b>Antonella Poli</b>    | <b>P</b> |
| <b>Alberto Putamorsi</b> | <b>P</b> |
| <b>Marco Tonazzini</b>   | <b>P</b> |
| <b>Alessio Ulivi</b>     | <b>P</b> |

**Immediata eseguibilità del provvedimento:**

*presiede Alberto Putamorsi*

*partecipa il Direttore Antonio Bartelletti*

## Il Consiglio direttivo

**Viste** le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

**Visto** lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;

**Premesso** che la propria delibera n. 22 del 13.07.2009, in merito alla gestione dei detriti di cava, prevede i seguenti divieti ed obblighi:

- divieto di utilizzare frantoi fissi o mobili all'interno delle aree contigue di cava del Parco;
- obbligo di allontanamento dall'area di cava dei materiali a "granulometria fine" risultanti dalla attività di vagliatura;

**Visti** gli impatti negativi prodotti dalla presenza delle discariche di cava (ravaneti) sui versanti delle Alpi Apuane, sia in termini paesaggistici che idrogeologici;

**Considerato** che uno degli impedimenti all'allontanamento delle scaglie di marmo dalle aree di cava è rappresentato dalla distanza di tali aree dai centri di riutilizzo;

**Considerato** che la frantumazione e il trattamento delle scaglie all'interno dei siti di cava con l'ausilio di un frantoio mobile, per quanto assicurato dagli imprenditori del settore lapideo, comporterebbe una consistente facilitazione sia per la rimozione dei ravaneti esistenti sia per l'allontanamento del detrito prodotto durante l'attività di escavazione;

**Ritenuto** di consentire deroghe ai divieti stabiliti dalla propria deliberazione n. 22 del 13.07.2009, per la realizzazione di interventi che, pur consentendo l'utilizzo di frantoi mobili, assicurino comunque il massimo contenimento degli impatti ambientali e garantiscano la certezza dell'allontanamento della frazione fine dai siti di cava e dalle aree contigue di cava;

**Vista** l'Informativa sui frantoi mobili, predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Pianificazione territoriale ed allegata alla convocazione del Consiglio direttivo del 22.04.2020, protocollo n. 1522;

**Vista** la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Pianificazione territoriale;

**Esaminata** e ritenuta meritevole di approvazione;

**Preso atto** del parere favorevole di regolarità tecnica, di cui al frontespizio del presente provvedimento, rilasciato con le specificazioni contenute nell'Informativa del 22.04.2020, protocollo n. 1522;

**Con voti:** 6 favorevoli (Alessio Berti, Stefano Caccia, Mirna Pellinacci, Alberto Putamorsi, Marco Tonazzini, Alessio Ulivi); 1 contrario (Giacomo Faggioni, con dichiarazione di voto) e 1 di astensione (Antonella Poli), espressi nelle forme di legge;

### **Dichiarazione di voto di Giacomo Faggioni**

*Il mio voto non può essere che contrario alla previsione di deroghe al divieto di utilizzo di frantoi mobili all'interno delle aree contigue di cava. Accolgo in tal senso quanto chiaramente delineato nella "Informativa relativa all'uso di frantoi mobili all'interno delle aree contigue di cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane", testo redatto ad uso del Consiglio direttivo dal Coordinatore del Settore Uffici Tecnici architetto Raffaello Puccini in data 21 aprile 2020.*

*Anche ammettendo che le più recenti tecnologie riescano a diminuire sensibilmente la rumorosità, le vibrazioni e la produzione di frazioni fini estremamente volatili non ravviso la necessità di aggiungere un ulteriore macchinario industriale in zone sì di cava ma spesso inserite all'interno di contesti naturali di*

*grande complessità e fragilità che non devono in alcun modo essere intaccati e sviliti. Non ravviso, ovvero, alcun giovamento, se non marginale, nel concedere la possibilità di espletare vagliatura e frantumazione di materiali detritici in cava o nelle immediate vicinanze. Materiali che già possono e devono essere allontanati come richiesto dalla normativa vigente.*

*Tengo a precisare che ravviso comunque una buona fede e un tentativo di normare al meglio per garantire le caratteristiche ambientali nella proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio direttivo, soprattutto nel chiedere garanzie “[...] di produrre impatti ambientali ed emissioni in atmosfera, sui corpi idrici e in generali nell’ambiente, inferiori o analoghi a quelli prodotti dai macchinari utilizzati di norma [...]” e nello “[...] stabilire che i frantoi mobili non possono essere collocati nelle seguenti aree:*

- *nelle aree di Rete Natura 2000;*
- *nelle aree interessate da emergenze naturalistiche e/o geomorfologiche;*
- *nelle aree al di sopra dei 1200 metri slm;”*

*Confermo altresì che tali misure di mitigazione dell’impatto di un ulteriore macchinario di lavorazione non sono sufficienti a scongiurare il rischio di una radicale trasformazione dell’approccio alle aree contigue in ottica industriale.*

*Desidero citare a rafforzare la mia dichiarazione di voto contrario alcune righe estratte da un testo pubblicato dal Parco nel 2010 “La pianificazione delle attività di cava nel Parco: lo stato dell’arte e le questioni aperte”:*

*“Altra questione rilevante da confermare o modificare nel Piano estrattivo, concerne il divieto di utilizzo di frantoi fissi o mobili, nelle aree contigue di cava e nell’area parco, che l’Atto generale di Indirizzi ha stabilito come “regola aurea” per contrastare la tendenza strisciante in atto di trasformare le cave di marmo in cave di sassi.”*

*Tendenza strisciante in atto nel 2010, oggi in molti casi palese agli occhi di tutti nei bacini carraresi, solo a titolo di esempio, come dimostrano studi puntuali sulle rese.*

*Io intendo con il mio voto contrario difendere la “regola aurea” come indicata sopra dallo stesso Direttore Antonio Bartelletti, ritenendola tuttora fondamentale.*

*Il rischio di far cadere con il divieto di utilizzo di frantoi fissi e mobili anche una norma etica fondamentale di condotta è, a mio avviso, eccessivo e non bilanciato in alcun modo dai modesti benefici di un ipotetico minor numero di passaggi di mezzi pesanti di trasporto, peraltro evenienza tutta da dimostrare.*

### **delibera**

- a) *di prevedere deroghe al divieto di utilizzo di frantoi mobili all’interno delle aree contigue di cava, di cui alla delibera n. 22 del 13.07.2009, da concedersi nell’ambito di progetti di coltivazione di materiali lapidei ornamentali o loro varianti che prevedano l’utilizzo di un frantoio mobile finalizzato alla gestione dei detriti prodotti dalla attività di coltivazione o alla rimozione di un ravaneto esistente, non naturalizzato, per la durata massima di 5 anni;*
- b) *di stabilire che le deroghe di cui sopra siano limitate a due progetti pilota da realizzarsi uno nel comune di Fivizzano e uno nel comune di Vagli Sotto, ambedue interessati da aree di cava con la presenza di consistenti depositi di detrito;*
- c) *di stabilire che, fatta salva la produzione della frazione fine, quale naturale sotto prodotto del complessivo processo di vagliatura e frantumazione, la specifica attività di frantumazione non deve produrre materiali con granulometrie inferiori a 25 mm;*
- d) *di stabilire che i frantoi mobili da utilizzarsi, diano garanzia, anche attraverso la relativa documentazione tecnica, di produrre impatti ambientali ed emissioni in atmosfera, sui corpi idrici e in generali nell’ambiente, inferiori o analoghi a quelli prodotti dai macchinari utilizzati di norma nelle cave presenti nelle aree estrattive di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane;*
- e) *di stabilire che i frantoi mobili non possono essere collocati nelle seguenti aree:*
  - *nelle aree di Rete Natura 2000;*
  - *nelle aree interessate da emergenze naturalistiche e/o geomorfologiche;*

- nelle aree al di sopra dei 1200 metri slm;
- f) di stabilire i seguenti indirizzi in merito alla gestione della “frazione fine” di qualsiasi granulometria, risultante dalle attività di frantumazione:
- permane l’obbligo di allontanamento, dai siti di cava e dalle aree contigue di cava, della “frazione fine” derivante dalla attività di frantumazione e vagliatura, come stabilito dalla delibera n. 22 del 13.07.2009;
  - la “frazione fine” non potrà essere accumulata in cava o nelle aree circostanti e dovrà essere allontanata e conferita agli appositi centri di trattamento ed utilizzo;
  - limitate porzioni di “frazione fine” di granulometria non inferiore a 25 mm, potranno essere utilizzate per la manutenzione delle strade di arroccamento; tali quantità dovranno essere proporzionali e congrue con l’effettivo sviluppo della viabilità da mantenere;
- g) di dare atto che richieste per la realizzazione degli interventi in deroga di cui alla presente deliberazione, in quanto relative a progetti di coltivazione di materiali lapidei ornamentali o loro varianti, sono da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del Dlgs 152/2006;
- h) di dare atto che la presente deliberazione costituisce integrazione all’Atto generale di indirizzi per le attività del Settore Uffici Tecnici del Parco Regionale delle Alpi Apuane;
- i) di dare mandato alla U.O.S. Vigilanza e gestione della fauna di effettuare periodici controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nelle pronunce di compatibilità ambientale rilasciate dal Parco a seguito della presente deliberazione;

**delibera**

altresì – a voti unanimi e tutti favorevoli – l’immediata eseguibilità del presente provvedimento.